

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIANQUINTO, MIMIO, SPEZZANO, CERABONA, SCAPPINI, MARIOTTI, GIACOMETTI e PESSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1959

Norme integrative dell'articolo 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, sulla data delle nuove elezioni dei Consigli comunali disciolti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 323 della legge comunale e provinciale del 1915 — ancora in vigore — stabilisce che ove venga disciolto il Consiglio comunale: « deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi;

« per motivi amministrativi o di ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi;

« se il Consiglio è sciolto una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno ».

La legge quindi prescrive che l'amministrazione elettiva, deve essere ricostituita entro la scadenza dei tre mesi; od — in caso di proroga — entro i sei mesi o entro l'anno.

È incontrovertibile che i suddetti termini decorrono dalla data di scioglimento del Consiglio comunale.

L'esperienza ha dimostrato la necessità di garantire assolutamente l'osservanza e l'applicazione dei termini contenuti nel precetto legislativo; di garantire cioè in concreto che

la ricostituzione dell'amministrazione elettiva avvenga veramente entro i termini di legge.

In un ordinamento — come il nostro — fondato sull'autogoverno popolare e sull'autonomia degli Enti locali, il provvedimento col quale un commissario di governo viene sostituito all'amministrazione elettiva, ha natura eccezionalissima e non può perciò durare oltre il tempo consentito dalla norma giuridica.

Del resto non vi è Stato di diritto senza strumenti i quali garantiscano in modo concreto che la vita delle istituzioni in tutti i suoi aspetti, venga regolata soltanto dalla legge alla cui forza devono sottoporsi i pubblici poteri non meno che il privato cittadino.

Il presente disegno di legge si ispira a questa esigenza e vuole creare strumenti di attuazione certa delle norme relative alla ricostituzione delle amministrazioni locali elettive.

Sotto questo aspetto, la nostra proposta si risolve in un contributo a quell'attuazione dello Stato di diritto (che è imparzialità dei

pubblici poteri) la quale — stando alle dichiarazioni programmatiche — sarebbe uno degli obiettivi del Governo Segni.

Garantire l'osservanza dei termini per la ricostituzione dell'amministrazione elettiva vuol dire anche rispetto dell'autonomia degli Enti locali, che verrebbe offesa nelle sue stesse radici, se il tempo di manifestazione della volontà popolare e di ripristino dello ordinamento democratico, dovesse dipendere dal beneplacito dell'esecutivo e non soltanto dalla legge. Gestione commissariale vuol dire infatti, sospensione e vacanza dello stesso ordinamento democratico della vita locale, onde è essenziale alla lettera ed allo spirito della Costituzione, ed al concetto stesso dello Stato di diritto, contenerne la durata entro precisi termini fissi ed invalicabili.

Il disegno di legge che ci onoriamo presentare risolve il problema prescrivendo che lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio comunale deve fissare la data della nuova elezione, nell'ultima domenica antecedente alla scadenza del termine di tre mesi. Ciò del resto è conforme allo spirito dell'articolo 323, il quale mentre determina le cause di scioglimento del Consiglio comunale, fissa contestualmente i termini entro i quali l'Amministrazione elettiva deve essere ricostituita.

Poichè, poi la legge attribuisce al Prefetto, la potestà di prorogare, sussistendone le condizioni, la durata della gestione commissaria-

riale, il decreto prefettizio di proroga, deve fissare la data delle elezioni, nell'ultima domenica antecedente alla scadenza del termine prorogato.

Si intende quindi che la data fissata nel decreto presidenziale di scioglimento, sarà accompagnata dalla riserva, « salvo proroga a termini dell'articolo 323, comma 2° e 3°, della legge comunale e provinciale 1915 ».

E poichè la legge prescrive che l'Amministrazione elettiva deve essere ricostituita — di regola — entro tre mesi, ne discende che il Prefetto può esercitare la potestà di proroga entro e non oltre il quarantesimo giorno dallo scioglimento. Ed infatti, a norma del testo unico della legge elettorale in vigore, il manifesto che comunica il giorno, il luogo e l'ora della votazione, deve essere affisso almeno 45 giorni prima.

D'altro canto è il Prefetto che promuove lo scioglimento. Egli quindi deve conoscere sin dall'inizio, le condizioni del Comune sottoposto all'eccezionale provvedimento; e pertanto il termine di giorni quaranta è più che sufficiente perchè egli possa giudicare se sussistano o meno motivi di proroga.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta apprestando un congegno semplicemente atto a garantire *erga omnes*, l'applicazione certa della legge in un settore fondamentale dello Stato, porta un contributo al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche.

Confidiamo quindi nel consenso dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo l'articolo 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 323-bis.

Le elezioni devono avere luogo nell'ultima domenica antecedente alla scadenza dei termini di cui al precedente articolo.

Se la data coincide con una festività nazionale, o religiosa ufficialmente riconosciuta, le elezioni hanno luogo nella domenica immediatamente successiva. Il decreto di scioglimento e quello di proroga, devono fissare, a pena di nullità, la data delle elezioni.

La proroga del termine di cui al precedente articolo, è disposta, a pena di nullità, non oltre il quarantesimo giorno dallo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 323-ter.

Il Commissario straordinario comunica agli elettori la data delle elezioni ed il luogo e l'ora della riunione, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data della elezione.

Avvisa contemporaneamente il presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alle elezioni, gli trasmette un esemplare delle liste di sezione ».

NORME TRANSITORIE

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, fissa a norma dell'articolo 323-bis del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, mediante decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, la data delle elezioni nei Comuni retti da gestione straordinaria.

Nei Comuni la cui gestione straordinaria è protratta oltre i termini stabiliti dall'articolo 323 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, le elezioni devono avere luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Repubblica ne fissa la data con le forme e nei termini di cui al precedente comma.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.